

**DIRETTIVA RECANTE DISPOSIZIONI PER LA DETERMINAZIONE E LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER I DANNI OCCORSI ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA DAL 27 FEBBRAIO AL 27 MARZO 2016, DALL'8 AL 12 DICEMBRE 2017, NEI MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 2017.**

**Art. 1**

**Finalità, ambito di applicazione e disciplina delle fasi del processo finalizzato alla concessione dei contributi**

1. In applicazione della Delibera del Consiglio dei Ministri del 06 settembre 2018 e dell'allegato A all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 544/2018, la presente direttiva recepisce le disposizioni ivi previste relative ai criteri, parametri e finalità dei contributi a favore delle attività economiche e produttive elencate e definisce i requisiti per l'accesso ai contributi e i termini per la presentazione delle relative domande relativamente ai danni subiti in conseguenza degli eventi calamitosi segnalati con le apposite schede C *“Riconoscimento dei danni subiti dalle attività economiche e produttive”* in attuazione delle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) di seguito elencate:
  - OCDPC n. 351/2017 per gli eventi verificatisi dal 27 febbraio al 27 marzo 2016 nelle province di: Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e dei Comuni di: Alfonsine, Faenza, Russi, Brisighella, Casola Valsenio, Riolo Terme, Formignana, Vigarano Mainarda, Argenta, Ferrara, Cento, Sant'Agata Feltria, Gemmano, Montecolombo, Coriano e dei comuni del territorio collinare e pedecollinare della Provincia di Forlì-Cesena;
  - OCDPC n. 503/2018 per gli eventi verificatisi dall'8 al 12 dicembre 2017 nelle province di: Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Forlì-Cesena;
  - OCDPC n. 511/2018 per gli eventi verificatisi nei mesi di giugno, luglio e agosto 2017 nelle province: di Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena;
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della Delibera del Consiglio dei Ministri del 06 settembre 2018, la Regione Emilia-Romagna si avvarrà della Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, in qualità di Organismo Istruttore, con il supporto tecnico di Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio S.p.A. (ERVET), società “in house” della Regione.
3. L'istruttoria delle domande di contributo è finalizzata alla determinazione dei danni subiti e degli interventi ammissibili a contributo nonché dei contributi massimi concedibili mediante l'applicazione dei limiti percentuali, dei parametri e dei massimali stabili nella Delibera del Consiglio dei Ministri del 06 settembre 2018, nell'allegato A all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 544/2018 e dettagliati nella presente direttiva.
4. A seguito del completamento delle operazioni previste al precedente comma 3, la Regione trasmette al Dipartimento della protezione civile la tabella riepilogativa dei contributi massimi concedibili in riferimento alle domande di contributo accolte, sulla base di un modello unitario definito dal Dipartimento della protezione civile con apposita comunicazione.

5. Il Dipartimento della protezione civile, sulla base dei dati indicati nella tabella riepilogativa di cui al precedente comma 4, predispone, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 7, della Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016 e, in particolare, delle disposizioni di cui al comma 427 dell'art. 1 della legge n. 208/2015, all'avvio del procedimento per l'adozione dell'ulteriore Delibera da sottoporre al Consiglio dei Ministri, come previsto dall'articolo 1, comma 3, lettera b), della Delibera del 28 luglio 2016. Con tale successiva deliberazione si provvederà alla determinazione degli importi autorizzabili, con riferimento agli eventi calamitosi che riguardano la Regione, per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti.
6. In base a quanto previsto dalla legge n. 208/2015, il contributo effettivamente spettante viene riconosciuto, sotto forma di finanziamento, a cura dell'Istituto di credito convenzionato individuato dal titolare del contributo e comunicato all'Organismo Istruttore. Tale finanziamento viene utilizzato dal beneficiario per i pagamenti alle imprese fornitrici o esecutrici degli interventi ancora da realizzare e/o a titolo di rimborso per le spese eventualmente già sostenute come risultanti all'esito dell'istruttoria della domanda, previo rispetto dei termini e delle modalità prescritte all'art. 12 della presente direttiva.

## **Art. 2**

### **Beni danneggiati e interventi ammissibili a contributo e relative finalità**

1. Fermo restando che i danni subiti e gli interventi ammissibili riguardano, ai sensi della presente direttiva, esclusivamente i beni danneggiati come specificato all'articolo 3 e debbono avere un nesso di causalità con uno degli eventi calamitosi indicati nelle n. 3 (tre) OCDPC richiamate all'art. 1 comma 1; i contributi concessi hanno la finalità di ristabilire la piena funzionalità delle attività economiche e produttive colpite da tali eventi. I contributi, in particolare, sono concessi nei limiti percentuali ed entro i massimali indicati all'articolo 3, e sono finalizzati:
  - a) alla delocalizzazione dell'immobile, distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile con provvedimento della pubblica autorità mediante ricostruzione o acquisto di immobile in altro sito dello stesso Comune o di altro Comune della medesima Regione qualora la ricostruzione in sito sia vietata dai piani di assetto idrogeologico, dagli strumenti urbanistici vigenti o sulla base di indagini conoscitive e studi elaborati o commissionati dalla pubblica autorità sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti nell'area in cui insiste l'immobile distrutto o danneggiato;
  - b) al ripristino strutturale e funzionale dell'immobile nel quale ha sede l'attività o che costituisce attività;
  - c) al ripristino o alla sostituzione dei macchinari e delle attrezzature, danneggiati o distrutti a seguito dell'evento calamitoso;
  - d) al ripristino o all'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a seguito dell'evento calamitoso;
2. Il ripristino o la sostituzione con beni uguali o equivalenti non potranno eccedere, in quantità e valore, quello dei beni distrutti o danneggiati, nel pieno rispetto della normativa europea riguardante gli aiuti di Stato.

### Art. 3

#### Tipologie di danni e interventi ammissibili a contributo e criteri per la relativa determinazione

1. I contributi sono concessi entro i limiti percentuali specificati come segue, applicati sul minor valore tra quello indicato nella scheda C) *“Riconoscimento dei danni subiti dalle attività economiche e produttive”* presentata al Comune di competenza e quello risultante dalla perizia asseverata di cui al successivo art. 9. Nel caso in cui, alla data di presentazione della domanda, tutti i danni subiti e ammissibili a contributo siano stati ripristinati e siano comprovati da documentazione valida ai fini fiscali e relativi mezzi di pagamento per un importo inferiore al predetto minor valore, si considera l'importo della spesa sostenuta e documentata. Ove alla predetta data, gli interventi di ripristino di tutti i danni ammissibili a contributo siano stati eseguiti parzialmente, si considera, altresì, la ulteriore ed eventuale spesa stimata in perizia, per la quota non ancora effettuata. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile a contributo, tranne qualora non sia recuperabile a norma della legislazione vigente.

Qualora sia necessario procedere alla delocalizzazione del fabbricato distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile, i contributi sono concessi nel limite percentuale del 50% di cui al comma 3, lett. a) ed entro il massimale previsto al comma 4, sul minor valore tra l'importo indicato in scheda C, l'importo che sarebbe spettato per i danni agli elementi indicati nelle lettere a), b), c) e d) del comma 2, e attestato in perizia e, la spesa sostenuta e comprovata da documentazione valida ai fini fiscali e relativi mezzi di pagamento per la costruzione di immobile in altro sito o la spesa sostenuta risultante dal contratto definitivo di acquisto di immobile in altro sito.

2. Ai fini e per gli effetti della presente direttiva, si intendono per immobili destinati all'esercizio di attività economiche e produttive le unità immobiliari sede legale e/o operativa di tali attività ovvero impianti operativi o amministrativo-gestionali ubicati in luoghi diversi da quelli della sede, nei quali l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche, dotati di autonomia e di tutti gli strumenti necessari allo svolgimento di una finalità produttiva, o di una sua fase intermedia, cui sono imputabili costi e ricavi relativi alla produzione o alla distribuzione di beni oppure alla prestazione di servizi, con esclusivo riferimento a tutte le strutture edili distrutte o danneggiate dall'evento calamitoso.

Rientrano nell'ambito applicativo della presente direttiva anche gli immobili ad uso residenziale o produttivo concessi in locazione dall'impresa proprietaria in base al suo oggetto sociale.

In particolare, relativamente agli immobili di cui al comma 2, i contributi previsti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. b), sono concessi limitatamente ai danni subiti e attestati in perizia asseverata e riguardanti:

- a) strutture portanti;
- b) impianti: elettrico, citofonico, di diffusione del segnale televisivo, per allarme, rete dati lan, termico, di climatizzazione, idrico/fognario, ascensore, montascale;
- c) finiture interne ed esterne: intonacatura e imbiancatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali diversi, controsoffittature, tramezzature e divisori in generale;
- d) serramenti interni ed esterni;

Tali contributi sono riconoscibili anche per eventuali adeguamenti obbligatori per legge da evidenziare specificamente nel computo estimativo contenuto nella perizia asseverata di cui all'art. 9.

Le eventuali migliorie risultano sempre e comunque a carico dei beneficiari di contributo ed anche queste devono essere specificamente evidenziate nella perizia asseverata di cui all'art. 9.

3. Per le domande di contributo riguardanti:
  - a) La ricostruzione nel medesimo sito o la delocalizzazione in altro sito, il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile, il contributo è concesso nel limite del 50% del minor valore indicato nel precedente comma 1 e, comunque, nel limite massimo di cui al successivo comma 4;
  - b) il ripristino o la sostituzione dei macchinari e delle attrezzature danneggiati o distrutti a seguito dell'evento calamitoso, il contributo è concesso nel limite dell'80% del minor valore di cui al precedente comma 1 e, comunque, nel limite massimo di cui al successivo comma 4;
  - c) il ripristino o l'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a seguito dell'evento calamitoso, il contributo è concesso nel limite dell'80% del minor valore di cui al precedente comma 1 e, comunque, nel limite massimo di cui al successivo comma 4.
4. Il contributo massimo è concesso entro il limite massimo complessivo di euro 450.000,00 per tutte le tipologie di contributo avuto riguardo alla sede legale e/o a ciascuna sede operativa, come specificato al comma 2.
5. Per le prestazioni tecniche relative agli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) e b) (progettazione, direzione lavori, etc.) la relativa spesa, comprensiva degli oneri riflessi (cassa previdenziale ed iva) è ammissibile a contributo nel limite del 10% dell'importo al netto dell'aliquota I.V.A. di legge dei lavori di ripristino dei danni relativi e ammissibili a contributo, fermi restando i massimali sopra indicati.
6. Nel caso di domande di contributo riguardanti: la piena funzionalità di impianti e macchinari necessari per l'attività economica e produttiva, di cui al comma 3, lett. b), e/o l'entità delle scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, di cui al comma 3, lett. c), danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a seguito dell'evento calamitoso, la valutazione del danno, da effettuarsi tramite perizia asseverata, deve riferirsi ai beni presenti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tale obbligo, in documenti contabili ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n. 600/1973 o in altri registri, e basarsi sui costi di riparazione o, nel caso di sostituzione di tali beni, sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima dell'evento calamitoso; pertanto tale calcolo non supera i costi di riparazione o, in caso di sostituzione, la diminuzione del valore equo di mercato a seguito dell'evento calamitoso, ossia la differenza tra il valore che gli attivi avevano immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi dell'evento. L'eventuale valore di recupero deve essere detratto dal valore del bene danneggiato.

#### **Art. 4**

#### **Danni esclusi dall'ambito applicativo della direttiva**

Sono esclusi dall'ambito applicativo della presente direttiva e, pertanto, non figurano come ammissibili a contributo, i danni riguardanti:

- a) le pertinenze, ancorché distrutte o dichiarate inagibili, nel caso in cui le stesse si configurino come distinte unità strutturali rispetto all'immobile in cui ha sede l'attività economica e nel caso non siano direttamente funzionali all'attività stessa. Per "pertinenze", ai sensi e per gli effetti della presente direttiva, si intendono le unità immobiliari a servizio dell'unità immobiliare principale in cui è svolta l'attività e sono ammissibili a contributo se non si configurano come distinte unità strutturali rispetto

all'unità strutturale in cui è ubicata l'unità principale; le pertinenze, che si configurano invece come distinte unità strutturali rispetto all'unità strutturale in cui è ubicata l'unità principale, sono ammissibili a contributo solo nel caso in cui siano direttamente funzionali all'esercizio dell'attività. Per la definizione di unità strutturale si rinvia alle norme tecniche per le costruzioni – NTC 2008.

- b) le aree e i fondi esterni al fabbricato in cui ha sede l'attività economica;
- c) relativamente ai casi di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b) i fabbricati o porzioni di fabbricati realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge, siano stati conseguiti, in sanatoria, i relativi titoli abilitativi;
- d) i fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultino iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto;
- e) i fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione;
- f) le parti comuni danneggiate di edifici residenziali, in cui, oltre alle unità abitative, siano presenti unità immobiliari destinate ad uffici, studi professionali o ad altro uso produttivo, per i quali si applica la disciplina prevista nell'allegato 1 all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 374/2016;
- g) i fabbricati e i beni che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano destinati all'esercizio di attività nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato o nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

## **Art. 5**

### **Termini, luogo e modalità per la presentazione della domanda di contributo**

1. I soggetti interessati ad accedere ai contributi di cui alla presente direttiva, devono inviare, a pena di irricevibilità, **solo ed esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo ocdpc544-2018@postacert.regione.emilia-romagna.it**, dell'Organismo istruttore, la relativa domanda, sotto forma di autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando la Modulistica allegata, **entro il termine perentorio di 40 giorni dalla data di pubblicazione della presente Direttiva sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.** (*Allegato A – MODULO DC/AP – Domanda di contributo – Attività economiche e produttive e Allegato A1 – Dichiarazione sostitutiva di certificato/atto notorio*).
2. La domanda di contributo può essere presentata e sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa proprietaria dell'immobile sede dell'attività economica e produttiva o proprietaria degli edifici anche residenziali o singole unità immobiliari destinate ad attività produttiva, ove l'attività economica e produttiva consista anche nella locazione di immobili, per i danni subiti in conseguenza all'evento calamitoso.  
Qualora tali soggetti intendessero trasmettere la domanda di contributo e relativi allegati e ricevere tutte le connesse comunicazioni avvalendosi di un procuratore speciale sono tenuti a conferire a quest'ultimo la procura utilizzando l'apposito modulo (*Allegato A6 – Procura speciale*).

In ogni caso i danni, devono essere già stati segnalati al Comune tramite l'apposita scheda C *“Ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive”*.

3. Qualora l'impresa affittuaria, usufruttuaria, comodataria etc.. dell'immobile in cui ha sede la propria attività economica e produttiva, abbia presentato la scheda C, la stessa può presentare la domanda di contributo solo nel caso in cui, alla data di presentazione della domanda medesima abbia già integralmente sostenuto la spesa relativa al ripristino strutturale e funzionale dell'immobile di cui all'art. 2, comma 1, lett b). In tal caso, alla domanda di contributo deve essere allegata la dichiarazione di rinuncia al contributo dell'impresa proprietaria dell'immobile. (*Allegato A4 – Dichiarazione del proprietario dell'immobile*). L'impresa di cui al presente comma per il ripristino o sostituzione di macchinari e attrezzature e scorte di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d), di sua proprietà può presentare domanda di contributo ancorché debba sostenere ancora la relativa spesa.
4. Nel caso in cui alla data di presentazione della domanda siano stati eseguiti gli interventi e sostenute le relative spese relativamente ai danni ammissibili a contributo ai sensi della presente direttiva, alla domanda di contributo deve essere allegato l'apposito modulo. (*Allegato A5 – Riepilogo delle spese sostenute alla data di presentazione della domanda*).
5. Alla domanda di contributo deve essere allegata la perizia asseverata di cui all'art. 9, da redigersi utilizzando la modulistica allegata alla presente direttiva. Tale perizia può essere corredata di documentazione fotografica relativa ai danni subiti eventualmente acquisita nell'immediatezza dell'evento.
6. Il costo della perizia asseverata resta a carico del richiedente il contributo.
7. Alla domanda deve essere allegata copia di un documento di identità del richiedente il contributo in corso di validità.
8. La domanda di contributo trasmessa fuori termine o in modalità differenti da quelle sopra evidenziate, è irricevibile e di tale esito l'Organismo Istruttore deve dare comunicazione al soggetto interessato tramite PEC all'indirizzo da questi indicato nella domanda. La domanda si intende inviata nel termine qualora dalla ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione del messaggio di posta elettronica certificata (art. 6, co. 1, del D.P.R. n. 68/2005), risulti il relativo invio entro le ore 23:59:59 del giorno di scadenza del termine per la relativa presentazione. Nei casi in cui la domanda, presentata entro il termine, non sia integralmente compilata o non sia corredata della documentazione e degli allegati previsti dalla presente direttiva, l'Organismo Istruttore ne richiede l'integrazione in sede di istruttoria utilizzando lo stesso mezzo con il quale è stata presentata la domanda, concedendo, a tal fine, il termine di 10 giorni lavorativi, compreso il sabato, dalla ricezione della richiesta di integrazione, decorso inutilmente il quale, la domanda è dichiarata inammissibile e di tale definitivo esito deve essere data comunicazione da parte dell'Organismo Istruttore tramite PEC al soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella domanda di contributo.
9. L'Organismo Istruttore provvede a dare pubblicità in ordine al termine di presentazione delle domande di contributo, assicurando la consultazione della presente direttiva nell'ambito del proprio portale istituzionale

<http://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it>, fermo restando che la conoscibilità della stessa si intende perfezionata con la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

## **Art. 6**

### **Condizioni di regolarità dell'attività economica e produttiva**

1. Per l'accesso ai contributi di cui alla presente direttiva devono sussistere, per le attività economiche e produttive richiedenti, le seguenti condizioni:
  - a) regolare costituzione ed iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, salvi i casi di esenzione da tale obbligo previsti dalla normativa vigente. Per i professionisti e loro forme associative: regolare iscrizione all'ordine/collegio professionale dello specifico settore in cui si opera, salvi i casi di esenzione da tale obbligo previsti dalla normativa vigente;
  - b) possesso di partita IVA;
  - c) non rientrare tra coloro che, essendo oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla Commissione Europea illegali o incompatibili, non hanno assolto agli obblighi di rimborso o deposito in un conto bloccato di tali aiuti nella misura, comprensiva degli interessi di recupero, loro richiesta dall'amministrazione;
  - d) non essere sottoposti a procedure di fallimento o a procedure di liquidazione coatta amministrativa;
  - e) possedere una situazione di regolarità contributiva con riferimento a correttezza dei pagamenti e degli altri adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti degli istituti INPS e INAIL;
  - f) assenza di cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 67 del D. Lgs n. 159/2011 (Codice antimafia) e non esposizione al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata, per come individuate dalle norme vigenti.
2. Le condizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), devono sussistere, a pena di inammissibilità della domanda di contributo, alla data dell'evento calamitoso e di presentazione della domanda medesima e, a pena di decadenza dal contributo, alla data di erogazione di quest'ultimo.
3. Le condizioni di cui al comma 1, lettere: d), e), f), devono sussistere, a pena di decadenza dal contributo, alla data di erogazione di quest'ultimo.
4. La sussistenza delle condizioni previste a pena di inammissibilità della domanda di contributo va attestata nella domanda medesima.
5. La sussistenza delle condizioni previste a pena di decadenza dal contributo va attestata e comunicata all'Organismo Istruttore secondo le modalità che, successivamente, ma prima dell'erogazione del contributo, verranno definite e rese pubbliche.

## **Art. 7**

### **Immobili in comproprietà e delega a un comproprietario**

1. Per gli immobili in comproprietà, alla domanda di contributo presentata da un comproprietario deve essere allegata la delega degli altri comproprietari da conferirsi con il Modello in allegato. (*Allegato A3 – Delega ad un comproprietario*).
2. In assenza della delega di cui al punto precedente, il contributo è riconosciuto al solo comproprietario che ha presentato la domanda limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai comproprietari che non hanno conferito la delega.

## **Art. 8**

### **Indennizzi assicurativi e contributi da altro ente pubblico**

1. Nel caso in cui sia stato richiesto altro contributo pubblico i soggetti interessati dovranno indicare nella domanda e nella perizia asseverata l'ente al quale è stata presentata la richiesta di contributo con i puntuali riferimenti relativi numero e data di protocollo.
2. In presenza di indennizzi assicurativi o di contributi di cui al comma 1, corrisposti o da corrispondersi per le medesime finalità, all'indennizzo e al contributo coperto da risorse proprie di altro ente pubblico diverso dallo Stato andrà sommato il contributo concedibile, fino alla concorrenza del massimo del danno ammissibile a contributo, determinato secondo i criteri di cui alla presente direttiva.
3. Il richiedente il contributo dovrà pertanto produrre all'Organismo Istruttore copia della documentazione attestante l'indennizzo o il contributo deliberato e non ancora percepito o della quietanza liberatoria relativa all'indennizzo assicurativo già percepito unitamente alla perizia redatta dalla compagnia di assicurazioni e/o idonea documentazione attestante l'importo e titolo in base al quale è stato già corrisposto il contributo da parte di altro ente pubblico.
4. La documentazione di cui al comma 3 per indennizzi o contributi percepiti successivamente alla presentazione, ai sensi della presente direttiva, della domanda di contributo e quindi non allegata a quest'ultima, dovrà essere prodotta all'**Organismo Istruttore**, a pena di decadenza, entro 10 giorni dall'avvenuta erogazione.
5. In alternativa alla documentazione da produrre, di cui al comma 3, la domanda per l'accesso al contributo dovrà in ogni caso contenere una dichiarazione, da parte del richiedente, che attesti il mancato percepimento di rimborsi assicurativi o altri contributi.

## **Art. 9**

### **Perizia asseverata dal professionista incaricato per i danni subiti e le attività ammissibili finalizzate**

1. Alla domanda di contributo deve essere allegata una perizia asseverata, redatta da un professionista abilitato, iscritto ad un ordine o collegio ed indipendente, ovvero terzo rispetto al danneggiato, perizia nella quale il



perito, utilizzando l'apposita modulistica in allegato alla presente direttiva (*Allegato A2 – Perizia asseverata*), sotto la propria personale responsabilità, deve:

a) attestare la sussistenza del nesso di causalità tra i danni e l'evento calamitoso di cui alla presente direttiva;

b) relativamente agli immobili di cui all'art 2, comma 1, lettere a) e b):

b.1) identificare l'immobile danneggiato dall'evento calamitoso, indicandone l'indirizzo e i dati catastali (foglio, mappale, subalterno, categoria, intestazione catastale), attestando che è stato edificato nel rispetto delle disposizioni di legge ovvero, alla data dell'evento calamitoso, i prescritti titoli abilitativi sono stati conseguiti in sanatoria;

b.2) precisare se i danni riguardano una o più strutture edili e, in caso di danni riportati da più strutture edili ad uso economico e produttivo, indicare i dati catastali di ciascuna di esse;

b.3.) descrivere i danni all'immobile e specificare quali, tra gli elementi strutturali e di finitura, gli impianti e i serramenti di cui all'art. 3, comma 2, sono stati danneggiati, indicando le misure e/o quantità effettivamente danneggiate; descrivere gli interventi sugli stessi, compresi quelli comportanti adeguamenti obbligatori per legge, e stimarne il costo di ripristino, attraverso un computo metrico estimativo nel quale devono essere indicate le unità di misura ed i prezzi unitari, sulla base del prezzario di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 512 del 9 aprile 2018 (BURERT n. 93/2018) "Approvazione elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione Emilia Romagna come previsto dall'art. 33 della L.R. n. 18/2016 o, per le voci di spesa ivi non previste, sulla base di prezzari approvati da enti pubblici, camere di commercio o altre istituzioni pubbliche presenti nel territorio colpito dall'evento calamitoso, indicando anche l'importo IVA;

b.4.) attestare, nel caso di spese già sostenute, la congruità delle stesse con i prezzari di cui alla lettera b.3), producendo il computo metrico estimativo di cui alla contabilità finale dei lavori ovvero, in caso di accertata incongruità, rideterminando in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo;

b.5.) distinguere, sia nel caso di cui alla precedente lettera b.3), che in quello di cui alla precedente lettera b.4) i costi ammissibili a contributo dai costi per eventuali interventi già eseguiti o da eseguirsi diversi da quelli di cui all'art. 3, comma 2, e pertanto non ammissibili a contributo;

b.6.) distinguere i costi per gli adeguamenti di legge, ammissibili a contributo, dalle eventuali migliorie comunque a carico del titolare del contributo;

b.7.) produrre planimetria catastale, stato di fatto e stato legittimo dell'immobile;

b.8) per l'immobile da delocalizzare di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), il perito deve attestare, altresì, la necessità di procedere alla delocalizzazione dello stesso sulla base dei piani di assetto idrogeologico, degli strumenti urbanistici vigenti o sulla base di indagini conoscitive e studi elaborati o commissionati dalla pubblica autorità sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti nell'area su cui insiste l'immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile, richiamando in perizia tali atti o elaborati;

c) relativamente ai danni di cui all'art. 3, comma 3 lett. b) e c) fornire le specifiche informazioni precisate nella modulistica allegata alla presente direttiva e finalizzate alla esatta individuazione dei macchinari, delle

attrezzature e degli altri beni danneggiati, con riferimento a documentazione tecnica e amministrativa di cui all'articolo 3, comma 6, risalente alla data dell'evento ed alla congruità dei relativi prezzi con riferimento a prezzi ufficiali utilizzabili allo scopo, ove esistenti.

2. In particolare, nel caso di:

- 1) ripristino dei macchinari e delle attrezzature danneggiati, la perizia asseverata dovrà contenere una relazione descrittiva del programma di riacquisto e/o di riparazione dei beni danneggiati, con l'indicazione dettagliata dei relativi costi;
- 2) acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili, la perizia asseverata dovrà contenere una relazione descrittiva del programma di riacquisto e/o ripristino delle scorte di magazzino gravemente danneggiate e il dettaglio dei relativi costi.

### **Art. 10**

#### **Trasferimento della proprietà dell'attività economica**

1. Il soggetto che, dopo aver presentato la domanda di contributo, trasferisca la proprietà dell'attività economica decade dal contributo.

### **Art. 11**

#### **Controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti**

1. L'Organismo Istruttore procede al controllo a campione, nella misura non inferiore al 20%, delle domande ammissibili a contributo per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio rese dagli interessati. Dell'esito dei predetti controlli deve essere dato esplicitamente atto unitamente alla trasmissione dell'elenco riepilogativo delle domande accolte previsto dall'art. 1, comma 4.
2. A fronte di un elevato numero di domande, nel caso in cui l'effettuazione dei controlli di cui al punto precedente, possa pregiudicare il rispetto della tempistica di istruttoria, l'Organismo Istruttore può stabilire, con determina del responsabile del procedimento, il rinvio dei predetti controlli entro il termine di 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. I controlli in questa fase compatibilmente con la durata di 30 giorni previsti dall'OCDPC n. 544/2018 per l'istruttoria delle domande, possono essere finalizzati alla verifica della insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 4, lettere d) ed e), e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui all'art. 6, comma 1, lettere a) e b), **mentre la verifica delle altre condizioni previste dall'articolo 4 e dall'articolo 6, comma 1, può essere rinviata con la predetta determina ad una fase successiva e comunque antecedente a quella di erogazione del contributo ed in tal caso l'eventuale ammissibilità a contributo delle domande è fatta con riserva. In tal caso, la relativa determina è allegata alla trasmissione dell'elenco delle domande accolte previsto all'articolo 1, comma 4, e l'esito delle verifiche successive deve essere comunque trasmesso entro 5 giorni dalla scadenza del termine posticipato. In sede di attivazione del finanziamento agevolato ci si atterrà all'eventuale importo del contributo rideterminato ai sensi del presente comma.**

### **Art. 12**

## **Termini per l'esecuzione degli interventi e per la loro rendicontazione**

1. Dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della Delibera del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 1, comma 5, con la quale sono determinati i limiti di importo da autorizzare alla Regione quali massimali dei previsti finanziamenti agevolati, decorrono i seguenti termini per l'esecuzione degli interventi:
  - a) 18 mesi per gli interventi di delocalizzazione o di ripristino dei beni immobili danneggiati di cui all'art. 3, comma 3, lettere a) e b);
  - b) 12 mesi per gli interventi di ripristino o riacquisto dei beni danneggiati di cui all'art. 3, comma 3, lett c) e d);
2. I termini di cui al precedente comma 1 possono essere eccezionalmente prorogati, su istanza motivata degli interessati, con apposita determinazione del responsabile del procedimento dell'Organismo Istruttore.
3. La Regione e il Dipartimento della protezione civile effettuano il monitoraggio delle determinazioni di cui al comma 2.

### **Art. 13**

#### **Modulistica operativa per la gestione del finanziamento agevolato – rinvio**

1. Con successiva comunicazione a seguito della sottoscrizione della convenzione con gli istituti di credito prevista dall'art. 1, comma 423, della legge n. 208/2015, il Dipartimento della protezione civile provvede a disciplinare, d'intesa con la Regione:
  - a) le modalità con le quali, a valle della successiva Deliberazione del Consiglio dei Ministri, ai beneficiari viene comunicato l'esatto importo del finanziamento agevolato concesso;
  - b) le modalità con le quali i beneficiari potranno attivare il predetto finanziamento agevolato presso gli istituti di credito convenzionati;
  - c) le modalità per procedere, in esito ai controlli successivi, all'eventuale rideterminazione del contributo e del corrispondente finanziamento agevolato;
  - d) le modalità per procedere a rendere esecutiva l'eventuale successiva decadenza dal contributo e, di conseguenza, a estinguere il corrispondente finanziamento agevolato;
  - e) le modalità con le quali i beneficiari dovranno validare la documentazione probatoria da presentare all'istituto di credito per l'erogazione del finanziamento per gli interventi e le spese ancora da effettuare;
  - f) le modalità con le quali i beneficiari potranno fruire del contributo e del corrispondente finanziamento agevolato per gli interventi e le spese già effettuati di cui all'art. 5, comma 4.